



AltaVita

ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA
IRA

AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA		
PROTOCOLLO GENERALE / IN PARTENZA		
000893	1602102	
Cat. 00	Classe 05	Fasc.

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, LOGISTICA INTERNA, ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI GUARDAROBA, PER LE STRUTTURE DI ALTAVITA IRA.

C.I.G. 9026903402
GARA N° 8387555
C.U.I. S00558060281202100008

CHIARIMENTI

RICHIESTA CHIARIMENTO 1

In riferimento al "Modello1-Domanda-di-partecipazione-e-dichiarazione-sostitutiva" il punto 17) recita: *"ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, che in caso di aggiudicazione dell'appalto in oggetto, la società intende subappaltare il servizio di lavaggio carrelli bagnomaria del Centro Servizi Beato Pellegrino."*

Vogliate confermare che il riferimento al "lavaggio carrelli bagnomaria" sia un refuso.

RISPOSTA 1

Si conferma che la dicitura "lavaggio carrelli bagnomaria" è un refuso.

RICHIESTA CHIARIMENTO 2

In riferimento al Disciplinare di gara a pagina 29, Art. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA, punto b) recita: *"dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico attestante che i contenuti della relazione tecnica e le liste presentate in formato elettronico sono coincidenti con la documentazione tecnica presentata in formato cartaceo."*

Vogliate confermare che il riferimento alla presentata della documentazione tecnica in formato cartaceo sia da considerarsi quale mero di refuso e che la stessa debba essere presentata solo con modalità telematica.

RISPOSTA 2

L'offerta dovrà essere presentata in modalità telematica. La dicitura riportata è da riferirsi alla dichiarazione di conformità rispetto alla documentazione cartacea allegata alla campionatura.

RICHIESTA CHIARIMENTO 3

Visto che il modello 9 per il punto 5 Campionatura prevede che "il concorrente illustra brevemente le caratteristiche della propria campionatura" e al capitolo 7.1 del Capitolato speciale prevede di allegare i mezzi di prova per la verifica del rispetto del criterio "Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito": si chiede di confermare che possano essere allegate le schede tecniche della campionatura, le certificazioni Oeko-tex (o equivalenti) nonché i rapporti di prova dei CAM sui capi forniti

RISPOSTA 3

Si conferma che possono essere allegate le schede tecniche della campionatura, le certificazioni Oeko-tex (o equivalenti) nonché i rapporti di prova dei CAM sui capi forniti.

RICHIESTA CHIARIMENTO 4

Nel disciplinare all'art. 6.3 pag. 12 viene richiesto il possesso delle seguenti Certificazione:

- Certificazione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla UNI EN ISO 14001:2015 o equivalenti
- Certificazione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla UNI EN ISO 14065:2016 o equivalenti

Si fa presente che la UNI EN ISO 14001 si riferisce alla certificazione del sistema di gestione ambientale e che la certificazione UNI EN ISO 14065:2016 si riferisce alla certificazione di sistema di controllo della biocontaminazione. Ciò detto, Vogliate cortesemente confermare che il riferimento al "sistema Certificazione di un sistema di gestione dell'energia", sia da considerarsi quale mero refuso.

RISPOSTA 4

Si conferma che la dicitura "sistema Certificazione di un sistema di gestione dell'energia" è un refuso, trattasi di Sistema di controllo della biocontaminazione.

RICHIESTA CHIARIMENTO 5

Il Disciplinare all'art. pag. 28-29 specifica che:

"L'offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi offerti, utilizzando tassativamente il modello.

Sempre a pag. 29 chiarisce che "La relazione tecnica di cui alla precedente lettera a) dovrà seguire l'ordine dei criteri di valutazione per il quale l'operatore economico presenta offerta, così come indicati al successivo art. 16.1."

Per quanto riguarda il punto "a" per poter dare piena esposizione agli argomenti richiesti nelle 30 pagine massime previste " (considerata la non ammissibilità di allegati alla relazione tecnica) si chiede di poter presentare una relazione con i titoli che seguano pedissequamente i punti previsti dall'art. 16.1 del disciplinare; utilizzando invece il modello 9 come dichiarazione nella quale per ciascun punto progettuale si specifichino le corrispondenti pagine della relazione tecnica.

RISPOSTA 5

E' possibile presentare una relazione che riporti pedissequamente i punti previsti dall'art. 16.1 del disciplinare, le caratteristiche di formattazione previste dal modello 9 e dal disciplinare all'art. 14 lettera a). Si ricorda che le schede tecniche dei prodotti dovranno comunque essere allegate alla campionatura come previsto all'art. 13.3.3 "Campioni di gara" del Disciplinare di gara.

RICHIESTA CHIARIMENTO 6

Il disciplinare all'art. 16.1 indica "Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica." Ed attribuisce come criterio quantitativo ai criteri di valutazione nr. 2 (Gestione dell'impatto ambientale) max 3 punti , al criterio nr. 3 (per la parte della dotazione di automezzi, carrelli ed attrezzature varie per la logistica ...) max punti 5, al criterio nr. 5 (Campionatura) max 10 punti.

In realtà per tali punti non sono state previste formule matematiche da applicare nella valutazione (come confermato all'art. 16.2 pag. 36 in cui si specifica che " non sono previsti punteggi quantitativi e tabellari") e gli argomenti sembrano essere puramente discrezionali: si chiede di confermare che trattasi, pertanto, di criteri Discrezionali.

RISPOSTA 6

Si conferma trattasi di criteri discrezionali.

Padova, 16/02/2022

IL RUP

Dott.ssa Sandra Nicoletto

